

**ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI MULTIMEDICA
ENTE DEL TERZO SETTORE**

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 11 maggio 2026

L'anno 2026, addì 11 maggio alle ore 16.00 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Delibere inerenti le variazioni statutarie ai fini dell'iscrizione tra gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il *Presidente del Consiglio Direttivo* e, su conforme parere degli intervenuti, è chiamato a fungere da segretario il dott Massimo Gasparini Donald.

Il Presidente verifica, in via preliminare, la regolare convocazione dell'assemblea, accertando la puntuale osservanza delle formalità previste dallo statuto e dal Codice Civile.

Viene accertata la presenza in proprio dei seguenti soci:

- Iriti Maurizio
- Mauri Chiara
- Bignami Paola
- Gasparini Massimo Donald
- Sommesse Carmelina
- Vergani Monica
- Colombo Andrea
- Vannini Tommaso Francesco Antonio

Il Presidente, quindi, dato atto che sono presenti, in proprio, tanti soci rappresentanti il 100% del totale dei soci aventi diritto di voto;

Sono presenti i seguenti membri dell'Organo di Amministrazione:

- Biffi Andrea Antonio
- Gasparini Massimo Donald
- Sommesse Carmelina
- Vergani Monica
- Colombo Andrea
- Vannini Tommaso Francesco Antonio

dichiara

l'assemblea validamente costituita e inizia lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che si rende necessario procedere alla variazione statutaria secondo quanto prescritto dall'Ufficio competente all'istruttoria di iscrizione al



RUNTS. Il Presidente prosegue dando lettura del documento ricevuto dallo stesso Ufficio. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di procedere la variazione del testo dello statuto agli articoli 15, 17 e 23 e approvando il nuovo testo di statuto che si allega per intero al presente verbale la cui validità decorre dalla data odierna, previa registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30 previa redazione del presente verbale, lettura e sottoscrizione dello stesso.

Il Presidente


Il Segretario


Agenzia Entrate  UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO
Registrato il presente atto il 14/5/2026
al n° 366 Mod. 3 con esatto
DUECENTO/00

Liquidazione
Reg. € 200,00

Totale € 200,00

Su delega del Direttore Provinciale
LA FUNZIONARIA
Carmela Marone 



Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI MULTIMEDICA ENTE DEL TERZO SETTORE" (o anche, in forma breve, "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI MULTIMEDICA ETS") con sede nel comune di Sesto San Giovanni, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (in seguito per brevità Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.

L'Associazione gode di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale con riferimento alle Reti associative nonché alle Associazioni e organizzazioni di livello superiore cui aderisce.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alle normative che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto.

L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale; non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione e ideologia politica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione come indicato nelle norme che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale socio-sanitario e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione ha per scopo il favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle Unità Funzionali Mediche e Chirurgiche.

L'Associazione promuove, in particolare, la raccolta di mezzi finanziari e provvede ad erogarli nelle forme e per gli impegni che saranno, di volta in volta, ritenuti opportuni, quali a titolo indicativo, ma non tassativo per perseguire lo scopo che precede: acquisti per successiva donazione di strumenti, materiali scientifici e di studio, concessione di borse di studio, sovvenzioni per la ricerca clinica e per la preparazione professionale, promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico.



assistenza a pazienti oncologici anche mediante l'acquisto e l'utilizzo di presidi e ausili nonché l'erogazione di servizi professionali da parte di terzi (psicologi, medici, infermieri, etc.); partecipare ad associazioni e fondazioni aventi fini analoghi anche procedendo alla loro costituzione.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, al ricorrere dei relativi requisiti tempo per tempo previsti e ove necessario previa dovute autorizzazioni, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. B art. 5 D.lgs 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive Modificazioni (lett. C art. 5 D.lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D art. 5 D.lgs 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H art. 5 D.lgs 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. U art. 5 D.lgs 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G art. 5 D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I art. 5 D.lgs 117/2017).

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività, secondarie rispetto alle attività di interesse generale, saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Lavoro retribuito

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

I soci condividono le finalità che l'Associazione si propone, si impegnano ad osservare le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e del codice etico.

L'adesione all'associazione si ottiene previa domanda scritta rivolta all'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione, o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse dandone comunicazione scritta all'interessato.

L'Organo di Amministrazione o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse motivando.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda il richiedente, avutane comunicazione può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza di ammissione a socio si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio si perfeziona all'atto di accettazione della domanda.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci e decadono dalla carica coloro che svolgono, per proprio interesse economico e in conflitto di interesse patrimoniale con la stessa Associazione, le medesime attività svolte dall'Associazione, salva autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decadenza qualora il socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9);
- b) per esclusione qualora il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- c) per recesso qualora il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. La comunicazione da parte dell'Associazione e le eventuali osservazioni del socio devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione. Contro i provvedimenti di cui alla lettera a) e b) il socio potrà presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

I soci esclusi dall'Associazione perdono, pur nelle more della decisione definitiva, il diritto al voto e alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

Titolo III – Organi associativi

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa che regola gli Enti del terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa che regola gli Enti del terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 12 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e da pubblicare sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha la propria sede.

L'Assemblea può svolgersi anche in audio-video conferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'organo di amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 17 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle votazioni la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria – tra cui quelle relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale - sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio nonché alla trasformazione, fusione e scissione sono approvate con il voto favorevole almeno dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 18 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione;
- c. definisce e approva, anche su indirizzo dell'Organo di Amministrazione, le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio;
- e. sull'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Art. 20 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

iga
no

L'organo di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'art. 2382 del Codice civile.

Nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea che deve essere convocata entro dieci giorni, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'organo di amministrazione.

e

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

e

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; in ogni caso si riunisce entro il 31 dicembre per la redazione e l'approvazione dello schema di bilancio preventivo ed entro il 28 di febbraio per la redazione e l'approvazione dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci così come disposto dall'articolo 19 del presente statuto.

i

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

All'organo di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per Legge o per Statuto, all'assemblea dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

- d. delibera l'adesione ad altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni nonché aliena beni mobili e immobili di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

La mancata partecipazione alle sedute dell'organo di amministrazione, da parte di un componente, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la sua decadenza. Nella prima seduta successiva, all'atto di approvazione del verbale, l'organo di amministrazione ne adotta la delibera di decadenza.

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, l'Organo di Amministrazione convocherà nel più breve tempo possibile l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei componenti in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 24 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e generale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può, dopo aver consultato gli organi di controllo e di amministrazione, aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti, i contratti e gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, le proprie funzioni al vice presidente o ad altro componente dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 25 – Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. A tali componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 26 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che siano anche soci dell'Associazione.

I membri dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 27 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 28 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con preavviso di dieci giorni.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 29 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, quarto comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall'Organo di Amministrazione il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea dei soci che, nella stessa seduta approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite tra l'altro:
 - a. da contributi di privati;
 - b. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - e. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - f. da attività di raccolta fondi;
 - g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - h. da vendita di beni prodotti dagli assistiti curata direttamente dall'associazione;
 - i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - j. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 31 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 30, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

Art. 32 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo V – Norme finali

Art. 33 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, dei direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, la destinazione del patrimonio dell'Associazione sarà decisa dall'Assemblea che ne ha deliberato lo scioglimento ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La destinazione del patrimonio dell'Associazione dovrà in ogni caso ottenere il parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

